

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE****in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,**

ha emesso la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40554 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2022 e vertente tra

ATTRICE

rappresentata e difesa dagli avv.ti

e

CONVENUTO

rappresentato e difeso dagli avv.ti A

e

CONVENUTI

rappresentati e difesi dagli avv.ti

nonché

CONVENUTA

rappresentata e difesa dall'avv.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La _____ in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto in giudizio _____, _____, _____ e la _____ chiedendo di accertare:

- in via principale, la *simulazione assoluta ex artt. 1414 e ss.* – ovvero in subordine *l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ.* – dell'atto di donazione del 23.12.2015 con cui _____ ha donato ai propri figli _____ e _____ gli immobili siti in via _____ (due appartamenti, tre cantine e due box auto), e del successivo *atto di compravendita del 13.6.2017* con cui questi ultimi hanno alienato, con riserva del diritto di abitazione, i medesimi beni immobili a _____ ;

- *l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di donazione del 23.12.2015* con cui _____ ha donato alla figlia _____ l'immobile sito in via _____, e del successivo *atto di compravendita del 19.4.2017* con cui quest'ultima ha alienato il bene ad _____ ;

- *l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'iscrizione di ipoteca volontaria del 19.4.2019* in favore della _____ .

Ha inoltre chiesto *in via subordinata* – per l'ipotesi in cui venga accertata l'irrevocabilità degli atti dispositivi nei confronti dei subacquirenti o, comunque, non sia possibile agire esecutivamente sui predetti immobili – la condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. di _____ e _____ nell'importo pari al valore di mercato degli immobili di via _____, nonché di _____ nell'importo pari al valore di mercato dell'immobile di via _____ .



Parte attrice – a sostegno delle domande di simulazione assoluta – ha dedotto che gli atti traslativi afferenti ai beni immobili di via _____ (atto di donazione di _____ ad _____ e _____ e successiva alienazione della nuda proprietà da questi a _____) *“hanno inteso rappresentare solo esternamente il trasferimento degli immobili”*, così da poterli blindare rispetto alle pretese dei creditori di _____ .

In particolare, l’atto di donazione del 23.12.2015 sarebbe simulato in quanto:

- è stato perfezionato solamente un mese dopo le dimissioni del Presidente della _____ (23.11.2015) allorquando _____ – vice presidente del consiglio d’amministrazione e componente del comitato esecutivo – non poteva ignorare lo stato di crisi dell’istituto di credito (che avrebbe poi generato l’azione di responsabilità promossa dalla banca nei suoi confronti);
- _____ ha continuato a mantenere la residenza nell’appartamento di via _____ ;
- i donatari hanno successivamente alienato la sola nuda proprietà degli immobili riservandosi il diritto di abitazione.

Il successivo trasferimento della nuda proprietà dell’immobile a _____ (13.6.2017) sarebbe parimenti simulato in quanto:

- è intervenuto “a valle” della predetta donazione;
- è stato perfezionato immediatamente dopo la notifica dell’atto di citazione relativo all’azione di responsabilità nei confronti di _____ (4.4.2017);
- gli alienanti si sono riservati il diritto di abitazione consentendo ad _____ di mantenersi la residenza;



rispettivamente, di _____ e di _____) o, comunque, non sia possibile agire esecutivamente su tali immobili.

– nel costituirsi – ha eccepito in via preliminare:

– l'incompetenza del Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 24 l. fall. e 83, terzo comma, d.lgs n. 285/1993;

– la pregiudizialità del giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei suoi confronti (Tribunale di Venezia R.G. n. 4079/2017) con la conseguente necessità di sospendere il presente ex art. 295 c.p.c.;

– il difetto dell'autorizzazione prescritta dall'art. 84, quinto comma, d.lgs n. 285/1993;

– il difetto di legittimazione ad agire o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto sostanziale da parte della _____ in L.C.A.;

– la violazione dei canoni di proporzionalità della tutela giudiziaria e l'abuso del diritto.

Nel merito – nel chiedere comunque il rigetto delle avverse pretese – ha invece dedotto l'infondatezza della domanda di simulazione in quanto sorretta da elementi presuntivi irrilevanti, venendo diversamente in rilievo lo spirito di liberalità che ha animato le due donazioni nei confronti dei figli che rappresentano solamente la realizzazione dell'intento – maturato fin dal 2013 – di anticipare gli effetti della propria successione, nonché l'infondatezza dell'azione revocatoria per carenza dei presupposti ex art. 2901 cod. civ. con riferimento a tutti gli atti traslativi succedutisi (le due donazioni e le successive alienazioni).

_____, _____ ed _____ – nel costituirsi – hanno ugualmente eccepito in via preliminare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma e la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c.



stante la pregiudizialità del richiamato giudizio di responsabilità, mentre nel merito hanno dedotto, per un verso, l'infondatezza della domanda di simulazione in quanto sorretta da indici presuntivi inconsistenti e, per altro verso, l'infondatezza anche dell'azione revocatoria in quanto la ragione di credito di parte attrice è meramente eventuale poiché attualmente *sub iudice* ed è comunque evidente l'insussistenza della loro consapevolezza sulla riduzione della garanzia patrimoniale del loro dante causa.

– nel costituirsi – ha dedotto che il suo acquisto da
dell'immobile di via _____, è comunque avvenuto a titolo oneroso ed in buona fede, di talchè difettano i presupposti previsti dall'art. 2901 cod. civ. per dichiarare l'inefficacia di tale atto, ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda nei suoi confronti.

La _____ – nel costituirsi quale creditore ipotecario di _____
– ha eccepito – in via preliminare – la propria carenza di legittimazione passiva e – nel merito – l'infondatezza della domanda revocatoria sulla scorta della buona fede dell'acquirente _____ e della serietà dell'istruttoria condotta prima di concederle il mutuo fondiario necessario per l'acquisto.

– nel costituirsi – ha infine dedotto l'infondatezza di entrambe le domande (ex artt. 1414 cod. civ. e 2901 cod. civ.) promosse nei suoi confronti in quanto il suo acquisto della nuda proprietà degli immobili di via _____ è avvenuto a titolo oneroso – al congruo prezzo di *euro 120.000,00* corrisposto mediante due assegni circolari dell'importo di *euro 60.000,00* ciascuno, come risultante dall'atto pubblico di acquisto – ed in buona fede.

Con ordinanza del 21.10.2020 è stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'attrice e le convenute _____ e _____



giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso"; cfr. anche Cass. 15982/2018 che – in analogia fattispecie – ha appunto escluso la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di revocazione ordinaria proposta dall'amministrazione straordinaria, ex art. 66 l. fall., e riferita ad atto dispositivo – donazione – compiuto non dalla società poi dichiarata insolvente bensì dal debitore di essa, su bene proprio, in forza di obbligazione risarcitoria fondata su fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza);

- 2) le domande spiegate nel presente giudizio non necessitano della previa autorizzazione della Banca d'Italia in quanto estranee alle fattispecie espressamente tipizzate dall'art. 84, quinto comma, d.lgs n. 285/1993, di talchè non sussiste l'eccepito difetto di procedibilità;
- 3) deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire di parte attrice in quanto le azioni promosse nel presente procedimento costituiscono *"attività escluse"* dall'oggetto della cessione del ramo di azienda da
ad _____ ai sensi dell'art. 3.1.4 del contratto di cessione (all. 22), sicchè è da ritenere che parte attrice sia pienamente titolare del rapporto controverso;
- 4) le azioni giudiziali promosse con il presente giudizio non integrano la fattispecie di abuso del diritto in quanto non si ravvisano scopi emulativi nelle azioni promosse da parte attrice, bensì – diversamente – viene in rilievo la legittima finalità di rendere inefficaci gli atti dispositivi impugnati;
- 5) la Suprema Corte ha più volte chiarito che in caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., *"in quanto la definizione del giudizio*



sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico – giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito" (cfr. Cass. 2673/2016, 3369/2019, 3375/2020). Ed infatti, "per dare attuazione alla sentenza definitiva che dichiara l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore è necessario procedere nelle forme previste dagli artt. 602 e 603 c.p.c. notificando al debitore ed al terzo acquirente il titolo esecutivo, costituito, nel caso del "credito litigioso", dalla sentenza di condanna, con la conseguenza che, ove la domanda del creditore sia rigettata, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria a tutela dell'allegato "credito litigioso" si rivelerà di nessuna utilità, ma non si porrà in contrasto, in quanto erogata a tutela di un credito "eventuale", con la decisione negativa sull'esistenza del credito" (cfr. Cass. S.U. 9440/2004);

- 6) parte attrice – seppur titolare di un credito non ancora liquido ed esigibile – è comunque legittimata all'azione di simulazione dei richiamati contratti – ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, cod. civ. – in quanto pregiudizievoli per la soddisfazione di tale credito.

2. Sulle domande di simulazione assoluta e revocatorie afferenti agli immobili di via

Parte attrice non ha chiarito – innanzitutto – per quale ragione il programma simulatorio del debitore – finalizzato nell'assunto ad occultare la sua "garanzia patrimoniale" attraverso un *fittizio* trasferimento degli immobili – avrebbe riguardato le sole unità di via Isonzo e non anche quella di via (la cui



contestuale donazione – in favore dell'altra figlia – non è stata invece oggetto di analoga domanda di simulazione assoluta).

Tale domanda – con riguardo alla donazione degli immobili di via Isonzo – appare comunque infondata per l'inconsistenza degli indici sintomatici, dedotti a supporto della volontà dissimulata di [redacted] di mantenere la disponibilità di tali immobili, valutati nella loro globalità come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (*"In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico"*: cfr. Cass. 22801/2014).

In particolare:

- la circostanza che la donazione sia stata effettuata da [redacted] a beneficio dei figli è da considerarsi del tutto "normale" nell'ottica dello spirito di liberalità che informa, nella generalità dei casi, il rapporto genitoriale;
- il breve arco temporale intercorso tra le dimissioni da Presidente dell'istituto di credito e l'atto donativo non costituisce indizio della simulazione e potrebbe assumere semmai rilevanza – sotto il profilo soggettivo – ai diversi fini della domanda revocatoria;
- il fatto che il dante causa risulti apparentemente residente nell'immobile non sarebbe, per un verso, affatto incompatibile con il reale intento donativo e, per altro verso, è comunque contraddetto dal fatto che [redacted] risulta dimorare in un appartamento sito in via [redacted] fin dal 2014, giusto contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitazione di durata quadriennale e suscettibile di tacito



rinnovo (all. 16 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. dei convenuti

, ed);

– la successiva alienazione della sola nuda proprietà degli immobili rappresenta un’iniziativa contrattuale – *di ben 18 mesi posteriore* – anch’essa priva di significato indiziario e costituente oltretutto oggetto della domanda revocatoria proposta in via subordinata.

L’acclarata infondatezza della domanda di simulazione *assoluta* con riferimento all’originario atto donativo esclude ogni interesse di parte attrice alla conseguente domanda di simulazione *assoluta* con riguardo – appunto – al successivo atto di vendita del 13.6.2017 afferente al medesimo bene (salvo quanto verrà più avanti rilevato – sotto il diverso profilo dell’eccepita simulazione relativa al pagamento del prezzo – nell’esaminare la contestuale domanda revocatoria afferente a tale atto successivo).

Sussistono invece i presupposti della revocatoria ex art. 2901 cod. civ. relativamente alla richiamata donazione del 23.12.2015.

Deve in proposito rilevarsi:

1. *“L’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il **credito eventuale, nella veste di credito litigioso**, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore”* (cfr. Cass. 5619/2016);
2. Si tratta di credito **anteriore** rispetto all’atto dispositivo del 23.12.2015 poiché maturato – a titolo di responsabilità risarcitoria – nell’arco (ed in ragione)



della gestione dell'istituto di credito da parte di _____ nella qualità di vice presidente del consiglio d'amministrazione della Banca *dall'ottobre 2011 al luglio 2016* e di componente del comitato esecutivo *dall'ottobre 2011 al marzo 2016*, evidenziandosi che l'azione di responsabilità fu deliberata dall'assemblea degli azionisti il 13.12.2016 (all. 2 di parte attrice) in conseguenza delle *gravissime perdite di bilancio relative agli esercizi 2014 /2015*, nonché dei *procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di vigilanza in relazione al periodo 2010/2015*, e dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per *pratiche commerciali scorrette della Banca in relazione agli aumenti di capitale 2013 e 2014 (procedimenti che sono stati poi definiti con irrogazione di sanzioni amministrative anche a carico personale del _____)*);

3. la donazione degli immobili ha certamente comportato una pregiudizievole diminuzione quantitativa del patrimonio facente capo ad _____ (*"eventus damni"*), avendo quest'ultimo omesso di provare l'irrilevanza di tale dismissione patrimoniale rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. 19207/2018: *"Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore"*).



Né può assumere rilevanza – sotto tale profilo – l’ecceputa sussistenza di mere garanzie patrimoniali *esterne* derivanti da polizze assicurative a copertura della responsabilità professionale del debitore.

4. la consapevolezza da parte del debitore riguardo al pregiudizio (“*scientia damni*”) deve ritenersi *in re ipsa*, trattandosi di atto a titolo gratuito ed essendo al momento della stipula (23.12.2015) certamente nota al – quale vice presidente del consiglio d’amministrazione e componente del comitato esecutivo dell’istituto – la *pendenza di accertamenti ispettivi della Consob presso la Banca già dall’aprile 2015* “*per omissioni, inesattezze o ritardi concernenti la diffusione di informazioni al pubblico da parte della Banca nel periodo 2013-2015*” (all.15 di parte attrice), forieri dei successivi provvedimenti sanzionatori attivati dalle diverse Autorità di Vigilanza per *mala gestio* (cfr. Cass. 9192/2021: “*la scientia damni, che la norma dell’art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. pone in capo al debitore che l’atto compie, si attegga propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l’atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045). Si attegga dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall’atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007)*”).

L’inefficacia della donazione non può tuttavia comportare – nella fattispecie – la conseguente inefficacia anche della successiva vendita del 13.6.2017 effettuata – prima dell’introduzione del presente giudizio – da e
in favore di .



L'art. 2901, quarto comma, cod. civ. – come noto – prevede che *“l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”*.

E' dunque necessaria – per l'estensione dell'inefficacia al subacquirente – la *“participatio fraudis”* (ovvero la consapevolezza – da parte sua – circa la revocabilità dell'atto d'acquisto del proprio dante causa).

Deve ritenersi però insussistente – nello specifico – una prova adeguata su tale partecipazione psicologica della subacquirente al pregiudizio delle ragioni creditorie.

Sul punto, innanzitutto, non persuadono le deduzioni di parte attrice in merito alla gratuità di tale acquisto, in quanto l'art. 3 dell'*atto pubblico notarile* – a conferma dell'avvenuto pagamento del prezzo – indica *espressamente “due assegni circolari non trasferibili n. _____ e n. _____, dell'importo di Euro 60.000,00 ciascuno, entrambi emessi dalla _____, agenzia di Roma, _____, in data 13 giugno 2017, a favore rispettivamente di _____ e _____”* (sicché, sotto tale profilo, appare irrilevante che tali assegni siano stati materialmente prodotti dalla convenuta _____ solo in sede di costituzione tardiva, quando erano oramai maturate le preclusioni istruttorie).

Ciò premesso, gli indici della conoscenza, o quantomeno della conoscibilità, del pregiudizio alle ragioni creditorie dedotti da parte attrice (pag. 27/28 atto di citazione) appaiono del tutto inconsistenti e – per un verso – vengono oltretutto ancorati all'*“imminente insolvenza della Banca”*, ovvero ad uno *“stato”* del tutto irrilevante ai fini della revocatoria ordinaria (ed attinente – invece – alla revocatoria fallimentare).



Il fatto che lo stato di *“imminente insolvenza”* dell’istituto di credito fosse di dominio pubblico – in quanto riportato sui maggiori organi di stampa – non assurge comunque a circostanza da cui poter desumere la conoscenza da parte della subacquirente del pregiudizio alle ragioni di credito recato con il proprio acquisto, in quanto non risulta che intrattenesse rapporti diretti con e non può dunque presumersi una sua effettiva consultazione delle notizie di stampa riguardanti le vicende professionali di quest’ultimo.

Privo di idonea rilevanza sintomatica – sotto tale profilo – appare anche la dedotta e contestata inadeguatezza del prezzo di vendita (avente ad oggetto la sola nuda proprietà degli immobili).

Ne consegue – in definitiva – il rigetto della domanda d’inefficacia negli ulteriori confronti della convenuta (dovendosi conseguentemente ordinare – ai sensi dell’art. 2668, secondo comma, cod. civ. – la cancellazione della trascrizione di tale domanda effettuata da parte attrice).

3. Sulle domande revocatorie afferenti all’immobile di via

Sussistono – ugualmente – i presupposti della revocatoria ex art. 2901 cod. civ. relativamente alla donazione del 23.12.2015 effettuata da in favore di ed avente ad oggetto l’immobile di via : appare in proposito sufficiente un semplice *rinvio a quanto già osservato nel paragrafo sub. 2* con riguardo alla revocatoria della contestuale donazione – in favore degli altri figli – relativa agli immobili di via .

E’ stato poi evidenziato che parte attrice ha *rinunziato agli atti del giudizio nei confronti del creditore ipotecario e della subacquirente* (sicchè



il suo successivo acquisto – con atto pubblico del 19.4.2017 – è da ritenere oramai insindacabilmente efficace per effetto di tale rinunzia).

Deve peraltro *incidentalmente* rilevarsi anche in questo caso – nell’ottica della domanda subordinata risarcitoria proposta da parte attrice nei comuni confronti dei tre donatari disponenti (oggetto di esame nel seguente **paragrafo 4**) – *l’uguale irrevocabilità* di quel successivo acquisto, in quanto la *malafede* della appare insussistente per ragioni analoghe a quelle già evidenziate con riguardo all’altra subacquirente (ciò che – presumibilmente – ha appunto indotto parte attrice alla suddetta rinunzia).

4. Sulle domande subordinate risarcitorie

Restano da esaminare – dunque – le *domande subordinate* risarcitorie ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dei tre donatari (, e).

La *cd. “revocatoria risarcitoria”* è un’azione di responsabilità extracontrattuale, per lesione *esterna* del credito, che si configura appunto nell’ipotesi in cui l’avente causa dell’originario disponente – ***trasferendo, a sua volta, il bene a titolo oneroso ad un terzo di buona fede*** – sottrae quel bene al soddisfacimento coattivo delle ragioni del creditore ***neutralizzando l’utile esperimento dell’azione revocatoria*** (per tutte, cfr. Cass. 6702/2018).

In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione *“L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal creditore ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore per un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.*



presuppone: 1) che l'atto di disposizione del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi del citato art. 2901 cod. civ.; 2) che dopo la sua stipulazione il terzo abbia compiuto atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore "consilium fraudis" o da una autonoma posizione di illiceità; 4) che sussiste in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo" (cfr. Cass. 251/1996).

E' opportuno innanzitutto chiarire che anche la revocatoria risarcitoria – così come quella ordinaria – può essere proposta "non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, **ma anche dal titolare del credito litigioso**" (cfr. Cass. 6702/2018 cit.).

Deve poi rilevarsi – anche con riguardo a tale domanda – l'uguale insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello afferente a tale credito litigioso (il richiamato giudizio di responsabilità pendente a carico di _____).

Si tratta infatti di pretesa risarcitoria diretta nei soli confronti dei convenuti *terzi acquirenti* – e non anche del convenuto debitore _____ (che *nemmeno può ritenersi litisconsorte necessario rispetto a tale domanda*: cfr. Cass. 251/1996 cit.) – conseguendone dunque una *decisiva distinzione anche sotto il profilo soggettivo* (cfr. Cass. 20072/2017: "Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria **tra cause pendenti fra soggetti diversi**, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione").

Resta dunque inevitabilmente affidata a questo giudizio una *valutazione incidentale* – del tutto sommaria – sull'effettiva sussistenza di quel credito litigioso.



Le copiose evidenze documentali prodotte dall'attrice – in buona parte richiamate nel precedente **paragrafo 2** – non possono che indurre in tal senso ad una prognosi ragionevolmente positiva riguardo alla *mala gestio* del _____ ed al suo conseguente debito risarcitorio.

La relativa quantificazione – che l'attrice assume addirittura pari a circa *euro 200.000.000,00* – non può essere evidentemente effettuata in questa sede.

Può tuttavia senz'altro ritenersi che tale liquidazione – stante la gravità degli addebiti afferenti alla gestione di un istituto bancario, e pure in una prospettiva di totale prudenza – sarà presumibilmente *superiore rispetto al complessivo valore di mercato degli immobili oggetto delle richiamate donazioni*: presupposto che appare qui sufficiente, ove si consideri che l'attrice fonda la sua pretesa risarcitoria sulla *lesione esterna* di quel credito e dunque parametrata la quantificazione del danno – per equivalente – al *valore di tali beni* (in quanto definitivamente sottratti – attraverso le donazioni – alla garanzia patrimoniale del debitore).

Per il resto – nei precedenti **paragrafi 2 e 3** – sono stati già evidenziati:

- 1) l'originaria *revocabilità* degli atti dispositivi a titolo gratuito (donazioni) effettuati dal debitore in favore dei tre figli;
- 2) la *buona fede* dei terzi subacquirenti a titolo oneroso – _____ ed _____ – che ha impedito l'utile esperimento dell'azione revocatoria e ha dunque generato il danno in questione.

Resta da aggiungere che la comune sussistenza dell'elemento psicologico (*dolo*) in capo ai donatari disponenti – tale da fondare la loro responsabilità ex art. 2043 cod. civ. – può ben presumersi in ragione del loro stretto rapporto di parentela con _____ : quest'ultimo – all'epoca di entrambi i trasferimenti (19.4.2017 e 13.6.2017) – era ormai pienamente a conoscenza del giudizio di responsabilità



promosso nei suoi confronti (avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione in data 4.4.2017) e del tutto verosimilmente ne aveva già informato anche i tre figli.

Deve a questo punto ribadirsi che il danno – come prospettato anche da parte attrice – corrisponde al valore di mercato degli immobili così sottratti alla garanzia patrimoniale.

Si tratta però di un valore che – allo stato – si rinviene soltanto da inattendibili “stime” stragiudiziali prodotte dall'interessata (all. 37 e 38 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).

Si rende pertanto necessaria – sotto tale profilo – una rimessione della causa sul ruolo (sollecitata dalla stessa attrice) per un'interlocuzione in contraddittorio con le parti interessate su tale valore di mercato – anche nell'ottica di un'auspicabile definizione transattiva – e sulla connessa opportunità di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio.

Si provvede – in tal senso – con *separata ordinanza*.

5. Sulle spese processuali

Si impone a questo punto una statuizione sulle spese relative ai rapporti processuali che debbono ritenersi oramai interamente definiti sulla base della presente sentenza parziale:

- quanto alle domande (simulazione e revocatoria) proposte nei confronti di _____, parte attrice è integralmente soccombente ed è dunque tenuta al relativo rimborso in favore di tale convenuta;
- quanto alle domande proposte nei confronti di _____ sussiste invece reciproca soccombenza ed appare pertanto giustificata una compensazione delle



spese (parte attrice è soccombente con riguardo alla domanda di simulazione ed il convenuto lo è con riguardo, invece, alle domanda revocatorie aventi ad oggetto entrambi gli atti di donazione), essendo opportuno solo ribadire che tale convenuto non è comunque destinatario della subordinata risarcitoria – proposta nei soli confronti dei tre figli donatari – e nemmeno può ritenersi litisconsorte necessario con riguardo a tale domanda;

– quanto alle domande proposte invece nei confronti di _____ ,
ed _____ , la complessiva statuizione sulle spese viene invece riservata all’esito finale del giudizio anche sulla residua pretesa risarcitoria.

P.Q.M.

parzialmente pronunziando – disattese le eccezioni preliminari dei convenuti – così decide:

rigetta la domanda di simulazione della donazione in data 23.12.2015 stipulata da _____
in favore di _____ e _____ ;

rigetta la domanda di simulazione della successiva compravendita in data 13.6.2017
stipulata da _____ e _____ in favore di _____
;

dichiara la revocabilità della donazione – sopra richiamata – stipulata da _____
in favore di _____ e _____ ;

dichiara – ugualmente – la revocabilità della donazione in data 23.12.2015 stipulata
da _____ in favore di _____ ;

rigetta la domanda revocatoria nei confronti di _____ e – per l’effetto

– ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso la Conservatoria dei RR.II. di _____ in data 25.7.2019, ai nn. 64738 e 64739 di formalità;



condanna parte attrice a rimborsare a _____ le spese processuali, che
liquida – d’ufficio – in *euro 5.000,00* per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%
per spese generali, *Iva e Cassa* come per legge;

compensa le spese processuali fra parte attrice e il convenuto _____ ;

dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla
domanda risarcitoria proposta da parte attrice – in via subordinata – nei confronti
dei convenuti _____ , _____ ed _____

15.3.2023.

IL GIUDICE

